



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Ufficio Comunicazione esterna
Relazioni con i Media

Comunicato stampa

Roma, 15 gennaio 2022

AL VIA L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)

Inps rende operativa l'indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo, denominata ALAS, con la pubblicazione della circolare e l'apertura della procedura per fare domanda tramite il sito dell'Istituto.

La nuova tutela, realizzata su spinta del Ministero della Cultura e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è rivolta ai lavoratori autonomi del settore spettacolo, specificamente identificati, per la disoccupazione involontaria prevista per gli eventi di cessazione involontaria a decorrere dal 1° gennaio 2022, introdotta dal decreto sostegni-bis (articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).

L'indennità di disoccupazione, erogata per un massimo di 6 mensilità, ammonta al 75% del reddito medio mensile (calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione). La domanda può essere richiesta on line sul sito dell'Istituto www.INPS.it con accesso già attivo per gli utenti.

"Ancora un passo avanti nell'attuazione del nuovo welfare dello spettacolo" commenta il ministro della Cultura, Dario Franceschini. "Grazie all'impegno dell'Inps e del Ministero del Lavoro - aggiunge Franceschini - entra finalmente in vigore l'Alas, la nuova indennità di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo che è stata definita dal ministero della Cultura dopo un attento lavoro di ascolto e confronto con i sindacati e le associazioni di categoria. Questa nuova misura è attesa da anni e colma un vuoto per molte categorie dell'arte e dello spettacolo che sono state fortemente colpite dagli effetti della pandemia".

"E' stato raggiunto e implementato un ulteriore tassello per la tutela di categorie di lavoratori fino ad oggi non coperte da ammortizzatori sociali - spiega il presidente dell'Inps Pasquale Tridico - in cui determinante è stata la forte collaborazione tra le istituzioni e le amministrazioni. Già da oggi è possibile presentare domanda per la tutela Alas sul nostro portale, dando un nuovo servizio a un settore di alto valore per la cultura e l'economia del nostro Paese. L'Istituto continua così a creare strumenti innovativi per permettere un agile e rapido accesso alle prestazioni e per realizzare un nuovo welfare improntato a un vero universalismo".

Nello specifico, i destinatari della nuova indennità ALAS sono i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997), nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui

all'articolo 2, comma 1, lett. a) e i lavoratori autonomi "esercenti attività musicali" di cui all'articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che:

- a. non abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato).
- b. non siano titolari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l'intero periodo di percezione dell'indennità, di trattamenti pensionistici diretti, nonché dell' "APE sociale".
- c. non siano beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l'intero periodo di percezione dell'indennità, di Reddito di cittadinanza.
- d. abbiano maturato, dal 1° gennaio dell'anno precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi eventuali contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità.
- e. abbiano, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 35.000 euro.

Le istruzioni operative per richiedere l'indennità sono contenute nella circolare INPS n. 8 del 14 gennaio 2022.